

Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

Conclusa a Parigi il 23 novembre 1972
Approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1975¹
Istrumento di ratificazione depositato il 17 settembre 1975
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 dicembre 1975
(Stato 7 aprile 2020)

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione,

constatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono viepiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che l'aggrava con fenomeni d'alterazione o distruzione ancora più temibili;

considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo;

considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l'ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova;

ricordando che l'Atto costitutivo dell'Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine;

considerato che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l'importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono;

considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell'umanità;

considerato che dinanzi all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente;

RU 1975 2223; FF 1974 II 541

¹ Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 giu. 1975 (RU 1975 2221).

considerato che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni;

dopo aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale,

adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione.

I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»:

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,
- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,
- i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio naturale»:

- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico,
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo,
- i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Art. 3

Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.

II. Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale

Art. 4

Ciascuno Stato partecipi della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

Art. 5

Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:

- a. di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
- b. di istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono;
- c. di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale;
- d. di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; e
- e. di favorire l'istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo.

Art. 6

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare.

2. Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, s'impegnano a prestare il proprio concorso all'identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda.

3. Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione.

Art. 7

Ai fini della presente Convenzione, per protezione internazionale del patrimonio mondiale, culturale e naturale, s'intende l'attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, inteso a secondare gli Stati partecipi della presente Convenzione negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio.

III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 8

1. Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura è istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati partecipi della presente Convenzione, eletti dagli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all'entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati.

2. L'elezione dei membri del Comitato deve garantire una rappresentanza equa delle differenti regioni e culture del mondo.

3. Assistono alle sedute del Comitato con voce consultiva un rappresentante del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN), cui possono aggiungersi, a richiesta degli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, rappresentanti d'altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.

Art. 9

1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato a contare dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza generale nel corso della quale sono stati eletti fino alla fine della terza sessione ordinaria successiva.
2. Tuttavia, il mandato di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l'elezione e il mandato di un secondo terzo dei membri designati simultaneamente, termina alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l'elezione. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal presidente della Conferenza generale dopo la prima elezione.
3. Gli Stati membri del Comitato scelgono per rappresentarli persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e del patrimonio naturale.

Art. 10

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato può in ogni tempo invitare alle sue riunioni organismi pubblici o privati, come anche persone private, per consultarli su questioni particolari.
3. Il Comitato può istituire gli organi consultivi che ritenesse necessari per adempiere il suo compito.

Art. 11

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell'elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev'essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull'interesse da essi offerto.
2. In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L'aggiornamento dell'elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni.
3. L'iscrizione di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale può avvenire soltanto col consenso dello Stato interessato. L'iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica affatto i diritti delle parti contendenti.
4. Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell'elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l'assistenza giusta la presente Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco

possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d'utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d'urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.

5. Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può essere iscritto nell'uno o nell'altro elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

6. Prima di respingere una domanda d'iscrizione nell'uno o nell'altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato partecipe della presente Convenzione sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale di cui si tratta.

7. Il Comitato, d'intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

Art. 12

Il fatto che un bene del patrimonio culturale e naturale non sia stato iscritto nell'uno o nell'altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 dell'articolo II non significa in alcun modo ch'esso non abbia un valore universale eccezionale a fini diversi da quelli risultanti dall'iscrizione in questi elenchi.

Art. 13

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande d'assistenza internazionale formulate dagli Stati partecipi della presente Convenzione per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati sul loro territorio, iscritti o suscettivi d'essere iscritti negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11. Queste domande possono vertere sulla protezione, la conservazione, valorizzazione o rianimazione di questi beni.

2. Le domande di assistenza internazionale in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possono parimente vertere sull'identificazione di beni del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 quando ricerche preliminari abbiano permesso d'accertare che quest'ultime meritano d'essere proseguite.

3. Il Comitato decide circa il seguito da dare a queste domande, determina all'occorrenza la natura e l'entità del suo aiuto e autorizza la conclusione in suo nome degli accordi necessari con il governo interessato.

4. Il Comitato stabilisce un ordine di priorità d'intervento. Esso lo fa tenendo conto dell'importanza rispettiva dei beni da tutelare per il patrimonio mondiale, culturale e naturale, della necessità di garantire l'assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura o del genio e della storia dei popoli del mondo e dell'urgenza dei lavori da intraprendere, dell'importanza delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano i beni minacciati e in particolare della misura in cui essi potrebbero garantire la tutela di questi beni con i loro propri mezzi.

5. Il Comitato stabilisce, aggiorna e diffonde un elenco dei beni per cui un'assistenza internazionale è stata fornita.

6. Il Comitato decide circa l'impiego delle risorse del fondo istituito giusta l'articolo 15 della presente Convenzione. Essa cerca i mezzi per aumentarne le risorse e prende tutti i provvedimenti utili a tal fine.

7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, con scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Per l'attuazione dei suoi programmi e l'esecuzione dei suoi progetti, il Comitato può fare appello a queste organizzazioni, segnatamente al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), al Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e all'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), come anche ad altri organismi pubblici o privati e a persone private.

8. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

Art. 14

1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da una segreteria nominata dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

2. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, impiegando il più possibile i servizi del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e dell'Unione internazionale per la protezione della natura e delle risorse naturali (UICN), nei campi delle loro competenze e possibilità rispettive, prepara la documentazione e l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato e garantisce l'esecuzione delle costei decisioni.

IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 15

1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».

2. Il Fondo è costituito di fondi di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

- a. i contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati partecipi della presente Convenzione;
- b. i pagamenti, doni o legati che potranno fare:
 - (i) altri Stati,
 - (ii) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative,
 - (iii) organismi pubblici o privati o persone private;
- c. qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
- d. il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo; e
- e. qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.

4. I contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o progetto particolare alla condizione che l'attuazione di questo programma o l'esecuzione di questo progetto sia stata decisa dal Comitato. I contributi al Fondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica.

Art. 16

1. Impregiudicato qualsiasi contributo volontario completo, gli Stati partecipi della presente Convenzione si impegnano a pagare periodicamente, ogni due anni, al Fondo del patrimonio mondiale contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà deciso dall'assemblea generale degli Stati partecipi della Convenzione, riuniti nel corso di sessioni della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questa decisione dell'assemblea generale dev'essere presa alla maggioranza degli Stati partecipi presenti e votanti che non hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso, il contributo obbligatorio degli Stati partecipi della Convenzione potrà superare l'1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

2. Tuttavia, ogni Stato di cui all'articolo 31 o all'articolo 32 della presente Convenzione può, al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato partecipe della Convenzione che ha fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla mediante notificazione al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo obbligatorio di questo Stato soltanto a contare dalla data dell'assemblea generale successiva degli Stati partecipi della Convenzione.

4. Affinché il Comitato sia in grado di prevedere efficacemente le proprie operazioni, i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo devono essere pagati periodicamente, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi ch'essi avrebbero dovuto pagare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato partecipe della Convenzione in mora nel pagamento del proprio contributo obbligatorio o volontario per quanto concerne l'anno in corso e l'anno civile immediatamente precedente non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale, fermo restando che questa disposizione non s'applica alla prima elezione. Il mandato di un tale Stato già membro del Comitato cesserà al momento di qualsiasi elezione prevista nell'articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione.

Art. 17

Gli Stati partecipi della presente Convenzione prevedono o promuovono l'istituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche e private intese a incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

Art. 18

Gli Stati partecipi della presente Convenzione cooperano alle campagne internazionali di colletta organizzate in favore del Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Essi facilitano le collette fatte a tal fine dagli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 15.

V. Condizioni e modalità dell'assistenza internazionale

Art. 19

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può domandare un'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio. Deve allegare alla domanda gli elementi d'informazione e i documenti previsti nell'articolo 21 di cui dispone e di cui il Comitato ha bisogno per decidere.

Art. 20

Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13, del capoverso c dell'articolo 22 e dell'articolo 23, l'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere connessa soltanto a beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far iscrivere in un elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11.

Art. 21

1. Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d'esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve descrivere l'operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l'urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia possibile, devono fondarsi sul parere di esperti.
2. Visto che certi lavori dovranno essere intrapresi senza ritardo, le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono essere esaminate d'urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di un fondo di riserva per tali eventualità.
3. Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che ritenesse necessari.

Art. 22

L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può assumere le forme seguenti:

- a. studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, quale definito nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 della presente Convenzione;
- b. assegnazione di periti, tecnici e mano d'opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del progetto approvato;
- c. formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale;
- d. fornitura dell'attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare;
- e. mutui a debole interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine;
- f. concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili.

Art. 23

Il Comitato del patrimonio mondiale può parimente prestare un'assistenza internazionale a centri nazionali o regionali di formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale.

Art. 24

Un'assistenza internazionale assai importante può essere concessa soltanto dopo uno studio scientifico, economico e tecnico particolareggiato. Questo studio deve fare appello alle tecniche più avanzate di protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale e corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Lo studio deve pure ricercare i mezzi per impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.

Art. 25

Il finanziamento dei lavori necessari deve di regola incombere soltanto in parte alla Comunità internazionale. La partecipazione dello Stato che beneficia dell'assistenza internazionale salvo che le sue proprie risorse non glielo permettano, deve costituire una parte sostanziale delle risorse necessarie ad ogni programma o progetto.

Art. 26

Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono in un accordo le condizioni in cui sarà eseguito il programma o progetto per il quale è fornita una assistenza internazionale giusta la presente Convenzione. Lo Stato che riceve questa assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell'accordo.

VI. Programmi educativi**Art. 27**

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione si sforzano con tutti i mezzi appropriati, segnatamente con programmi d'educazione e informazione, di consolidare il rispetto e l'attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.
2. Essi si impegnano a informare ampiamente il pubblico sulle minacce incombenti su questo patrimonio e sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

Art. 28

Gli Stati partecipi della presente Convenzione che ricevono una assistenza internazionale in applicazione della Convenzione prendono i provvedimenti necessari per far conoscere l'importanza dei beni oggetto di questa assistenza e la portata di quest'ultima.

VII. Rapporti**Art. 29**

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione indicano nei rapporti che presenteranno alla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, alle date e nella forma da questa determinate, le disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi per l'applicazione della Convenzione, come anche l'esperienza acquisita in questo campo.
2. Questi rapporti sono resi noti al Comitato del patrimonio mondiale.
3. Il Comitato presenta un rapporto sulle sue attività a ciascuna delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

VIII. Clausole finali**Art. 30**

La presente Convenzione è redatta nelle lingue inglese, araba, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti parimente fede.

Art. 31

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
2. Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'Organizzazione.
2. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33

La presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, accettazione o adesione ma soltanto riguardo agli Stati che avranno depositato i propri strumenti rispettivi di ratificazione, accettazione o adesione à questa data o anteriormente. Per ogni altro Stato, essa entra in vigore 3 mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o adesione.

Art. 34

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati partecipi della presente Convenzione a sistema costituzionale federalistico o non unitario:

- a. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione spetta all'operato legislativo del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono i medesimi di quelli degli Stati partecipi della Convenzione non federalistici;
- b. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta all'operato legislativo di ciascuno degli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che in virtù del sistema costituzionale della federazione, non sono tenuti a prendere misure legislative, il governo federale, con il proprio parere favorevole, rende note dette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, paesi, province o cantoni.

Art. 35

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione ha la facoltà di disdire la Convenzione.
2. La disdetta è notificata con strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. La disdetta ha effetto 12 mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta. Essa non modifica affatto gli obblighi finanziari da assumere dallo Stato disdicatore fino al giorno in cui il ritiro avrà effetto.

Art. 36

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 32, come anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati negli articoli 31 e 32, come anche delle disdette previste nell'articolo 35.

Art. 37

1. La presente Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, la revisione vincolerà soltanto gli Stati che diverranno partecipi della Convenzione di revisione.

2. Nel caso in cui la Conferenza generale accettasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.

Art. 38

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite², la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Fatto a Parigi, il ventitrè novembre 1972, in due esemplari autentici firmati dal Presidente della Conferenza generale, riunita in diciassettesima sessione, e dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati di cui agli articoli 31 e 32 come anche all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Presidente della Conferenza generale:

Toru Haguiwara

Il Direttore generale:

René Maheu

² RS 0.120

Campo d'applicazione il 7 aprile 2020³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	20 marzo	1979	20 giugno	1979
Albania	10 luglio	1989	10 ottobre	1989
Algeria	24 giugno	1974	17 dicembre	1975
Andorra	3 gennaio	1997	3 aprile	1997
Angola	7 novembre	1991	7 febbraio	1992
Antigua e Barbuda	1° novembre	1983	1° febbraio	1984
Arabia Saudita	7 agosto	1978	7 novembre	1978
Argentina	23 agosto	1978	23 novembre	1978
Armenia	5 settembre	1993 S	21 dicembre	1991
Australia	22 agosto	1974	17 dicembre	1975
Austria	18 dicembre	1992	18 marzo	1993
Azerbaigian	16 dicembre	1993	16 marzo	1994
Bahama	15 maggio	2014	15 agosto	2014
Bahrein	28 maggio	1991	28 agosto	1991
Bangladesh	3 agosto	1983	3 novembre	1983
Barbados	9 aprile	2002	9 luglio	2002
Belarus	12 ottobre	1988	12 gennaio	1989
Belgio	24 luglio	1996	24 ottobre	1996
Belize	6 novembre	1990	6 febbraio	1991
Benin	14 giugno	1982	14 settembre	1982
Bhutan	17 ottobre	2001	17 gennaio	2002
Bolivia	4 ottobre	1976	4 gennaio	1977
Bosnia e Erzegovina	12 luglio	1993 S	6 marzo	1992
Botswana	23 novembre	1998	23 febbraio	1999
Brasile ^a	1° settembre	1977	1° dicembre	1977
Brunei	12 agosto	2011	12 novembre	2011
Bulgaria ^a	7 marzo	1974	17 dicembre	1975
Burkina Faso	2 aprile	1987	2 luglio	1987
Burundi	19 maggio	1982	19 agosto	1982
Cambogia	28 novembre	1991	28 febbraio	1992
Camerun	7 dicembre	1982	7 marzo	1983
Canada	23 luglio	1976	23 ottobre	1976
Capo Verde ^a	28 aprile	1988	28 luglio	1988
Ceca, Repubblica	26 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	23 giugno	1999	23 settembre	1999
Cile	20 febbraio	1980	20 maggio	1980

³ Completa quelli in RU 1975 2223, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230, 1985 743, 1986 514, 1987 840, 1989 183, 1990 1300, 2004 3899, 2006 3269, 2010 2187, 2013 1593, 2016 3531 e 2020 1323.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Cina*	12 dicembre	1985	12 marzo	1986
Hong Kong ^b	9 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^c	11 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	13 agosto	1975	17 dicembre	1975
Colombia	24 maggio	1983	24 agosto	1983
Comore	27 settembre	2000	27 dicembre	2000
Congo (Brazzaville)	10 dicembre	1987	10 marzo	1988
Congo (Kinshasa)	23 settembre	1974	17 dicembre	1975
Corea (Nord)	21 luglio	1998	21 ottobre	1998
Corea (Sud)	14 settembre	1988	14 dicembre	1988
Costa Rica	23 agosto	1977	23 novembre	1977
Côte d'Ivoire	9 gennaio	1981	9 aprile	1981
Croazia	6 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	24 marzo	1981	24 giugno	1981
Danimarca ^a	25 luglio	1979	25 ottobre	1979
Dominica	4 aprile	1995	4 luglio	1995
Dominicana, Repubblica	12 febbraio	1985	12 maggio	1985
Ecuador	16 giugno	1975	17 dicembre	1975
Egitto	7 febbraio	1974	17 dicembre	1975
El Salvador	8 ottobre	1991	8 gennaio	1992
Emirati Arabi Uniti	11 maggio	2001	11 agosto	2001
Eritrea	24 ottobre	2001	24 gennaio	2002
Estonia	27 ottobre	1995	27 gennaio	1996
Eswatini	30 novembre	2005 A	28 febbraio	2006
Etiopia	6 luglio	1977	6 ottobre	1977
Figi	21 novembre	1990	21 febbraio	1991
Filippine	19 settembre	1985	19 dicembre	1985
Finlandia	4 marzo	1987	4 giugno	1987
Francia ^a	27 giugno	1975	17 dicembre	1975
Gabon	30 dicembre	1986	30 marzo	1987
Gambia	1° luglio	1987	1° ottobre	1987
Georgia	4 novembre	1992 S	21 dicembre	1991
Germania ^a	23 agosto	1976	23 novembre	1976
Ghana	4 luglio	1975	17 dicembre	1975
Giamaica	14 giugno	1983	14 settembre	1983
Giappone	30 giugno	1992	30 settembre	1992
Gibuti	30 agosto	2007	30 novembre	2007
Giordania	5 maggio	1975	17 dicembre	1975
Grecia	17 luglio	1981	17 ottobre	1981
Grenada	13 agosto	1998	13 novembre	1998
Guatemala	16 gennaio	1979	16 aprile	1979
Guinea	18 marzo	1979	18 giugno	1979
Guinea equatoriale	10 marzo	2010	10 giugno	2010

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Guinea-Bissau	28 gennaio	2006 A	28 aprile	2006
Guyana	20 giugno	1977	20 settembre	1977
Haiti	18 gennaio	1980	18 aprile	1980
Honduras	8 giugno	1979	8 settembre	1979
India	14 novembre	1977	14 febbraio	1978
Indonesia	6 luglio	1989	6 ottobre	1989
Iran	26 febbraio	1975	17 dicembre	1975
Iraq	5 marzo	1974	17 dicembre	1975
Irlanda	16 settembre	1991	16 dicembre	1991
Islanda	19 dicembre	1995	19 marzo	1996
Isole Cook	16 gennaio	2009	16 aprile	2009
Isole Marshall	24 aprile	2002	24 luglio	2002
Israele*	6 ottobre	1999	6 gennaio	2000
Italia	23 giugno	1978	23 settembre	1978
Kazakistan	29 aprile	1994	29 luglio	1994
Kenya	5 giugno	1991	5 settembre	1991
Kirghizistan	3 luglio	1995	3 ottobre	1995
Kiribati	12 maggio	2000	12 agosto	2000
Kuwait	6 giugno	2002	6 settembre	2002
Laos	20 marzo	1987	20 giugno	1987
Lesotho	25 novembre	2003 A	25 febbraio	2004
Lettonia	10 gennaio	1995	10 aprile	1995
Libano	3 febbraio	1983	3 maggio	1983
Liberia	28 marzo	2002	28 giugno	2002
Libia	13 ottobre	1978	13 gennaio	1979
Lituania	31 marzo	1992	30 giugno	1992
Lussemburgo	28 settembre	1983	28 dicembre	1983
Macedonia del Nord	30 aprile	1997 S	17 novembre	1991
Madagascar	19 luglio	1983	19 ottobre	1983
Malawi	5 gennaio	1982	5 aprile	1982
Malaysia	7 dicembre	1988	7 marzo	1989
Maldive	22 maggio	1986	22 agosto	1986
Mali	5 aprile	1977	5 luglio	1977
Malta	14 ottobre	1978	14 gennaio	1979
Marocco	28 ottobre	1975	28 gennaio	1976
Mauritania	2 marzo	1981	2 giugno	1981
Maurizio	19 settembre	1995	19 dicembre	1995
Messico	23 febbraio	1984	23 maggio	1984
Micronesia	22 luglio	2002	22 ottobre	2002
Moldova ^a	23 settembre	2002	23 dicembre	2002
Monaco	7 novembre	1978	7 febbraio	1979
Mongolia	2 febbraio	1990	2 maggio	1990
Montenegro	26 aprile	2007 S	3 giugno	2006

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Mozambico	27 novembre	1982	27 febbraio	1983
Myanmar	29 aprile	1994	29 luglio	1994
Namibia	6 aprile	2000	6 luglio	2000
Nepal	20 giugno	1978	20 settembre	1978
Nicaragua	17 dicembre	1979	17 marzo	1980
Niger	23 dicembre	1974	17 dicembre	1975
Nigeria	23 ottobre	1974	17 dicembre	1975
Niue	23 gennaio	2001	23 aprile	2001
Norvegia ^a	12 maggio	1977	12 agosto	1977
Nuova Zelanda	22 novembre	1984	22 febbraio	1985
Oman ^a	6 ottobre	1981	6 gennaio	1982
Paesi Bassi	26 agosto	1992	26 novembre	1992
Aruba	22 marzo	1993	16 dicembre	1992
Curaçao	26 agosto	1992	26 novembre	1992
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) Sint Maarten	26 agosto	1992	26 novembre	1992
Pakistan	23 luglio	1976	23 ottobre	1976
Palau	11 giugno	2002	11 settembre	2002
Palestina	8 dicembre	2011	8 marzo	2012
Panama	3 marzo	1978	3 giugno	1978
Papua Nuova Guinea	28 luglio	1997	28 ottobre	1997
Paraguay	27 aprile	1988	27 luglio	1988
Perù	24 febbraio	1982	24 maggio	1982
Polonia	29 giugno	1976	29 settembre	1976
Portogallo	30 settembre	1980	30 dicembre	1980
Qatar	12 settembre	1984 A	12 dicembre	1984
Regno Unito	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Akrotiri e Dhekelia	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Anguilla	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Bermuda	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Gibilterra	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Isola di Man	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Isole Caimane	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Isole Turche e Caicos	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Isole Vergini britanniche	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Jersey	29 febbraio	1996	29 maggio	1996

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Montserrat	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	29 maggio	1984	29 agosto	1984
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	29 maggio	1984	29 agosto	1984
Rep. Centrafricana	22 dicembre	1980	22 marzo	1981
Romania	16 maggio	1990	16 agosto	1990
Ruanda	28 dicembre	2000	28 marzo	2001
Russia	12 ottobre	1988	12 gennaio	1989
Saint Kitts e Nevis	10 luglio	1986	10 ottobre	1986
Saint Lucia	14 ottobre	1991	14 gennaio	1992
Saint Vincent e Grenadine	3 febbraio	2003	3 maggio	2003
Salomone, Isole	10 giugno	1992	10 settembre	1992
Samoa	28 agosto	2001 A	28 novembre	2001
San Marino	18 ottobre	1991	18 gennaio	1992
Santa Sede ^a	7 ottobre	1982 A	7 gennaio	1983
São Tomé e Príncipe	25 luglio	2006	25 ottobre	2006
Seicelle	9 aprile	1980	9 luglio	1980
Senegal	13 febbraio	1976	13 maggio	1976
Serbia	11 settembre	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	7 gennaio	2005	7 aprile	2005
Singapore	19 giugno	2012 A	19 settembre	2012
Siria	14 agosto	1975	17 dicembre	1975
Slovacchia	31 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	5 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	4 maggio	1982	4 agosto	1982
Sri Lanka	6 giugno	1980	6 settembre	1980
Stati Uniti ^a	7 dicembre	1973	17 dicembre	1975
Sudafrica ^a	10 luglio	1997	10 ottobre	1997
Sudan	6 giugno	1974	17 dicembre	1975
Sudan del Sud*	9 marzo	2016	9 giugno	2016
Suriname	23 ottobre	1997	23 gennaio	1998
Svezia	22 gennaio	1985	22 aprile	1985
Svizzera	17 settembre	1975	17 dicembre	1975
Tagikistan	28 agosto	1992 S	21 dicembre	1991
Tanzania	2 agosto	1977	2 novembre	1977
Thailandia	17 settembre	1987	17 dicembre	1987
Timor Est	31 ottobre	2016	31 gennaio	2017
Togo	15 aprile	1998	15 luglio	1998
Tonga	3 giugno	2004 A	3 settembre	2004
Trinidad e Tobago	16 febbraio	2005	16 maggio	2005
Tunisia	10 marzo	1975	17 dicembre	1975
Turchia	16 marzo	1983	16 giugno	1983

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Turkmenistan	30 settembre	1994 S	26 dicembre	1991
Ucraina	12 ottobre	1988	12 gennaio	1989
Uganda	20 novembre	1987	20 febbraio	1988
Ungheria	15 luglio	1985	15 ottobre	1985
Uruguay	9 marzo	1989	9 giugno	1989
Uzbekistan	13 gennaio	1993 S	21 dicembre	1991
Vanuatu	13 giugno	2002	13 settembre	2002
Venezuela	30 ottobre	1990	30 gennaio	1991
Vietnam	19 ottobre	1987	19 gennaio	1988
Yemen	7 ottobre	1980	7 gennaio	1981
Zambia	4 giugno	1984	4 settembre	1984
Zimbabwe	16 agosto	1982	16 novembre	1982

* Riserve e dichiarazioni

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Questo Stato partecipante non si considera vincolato dalle disposizioni dell'art. 16 par. 1 della Conv.
- b Dal 29 ago. 1984 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- c Dal 30 lug. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 11 ott. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.